



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
DENOMINATA "LIBERO CONSORZIO COMUNALE" AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA VIII DIREZIONE – AMBIENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26.02.2015
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

SOMMARIO

<i>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</i>	<i>pag. 1</i>
<i>ART. 1 - Finalità ed ambito di applicazione</i>	<i>pag. 1</i>
<hr/>	
<i>TITOLO II – FASI DEL PROCEDIMENTO</i>	<i>pag. 1</i>
<i>ART. 2 – Verbale di contestazione dell'illecito</i>	<i>pag. 1</i>
<i>ART. 3 - Memoria difensiva</i>	<i>pag. 2</i>
<i>ART. 4 - Audizione personale</i>	<i>pag. 3</i>
<i>ART. 5 - Controdeduzioni dell'organo accertatore</i>	<i>pag. 3</i>
<i>ART. 6 - Emissione dell'Ordinanza</i>	<i>pag. 3</i>
<hr/>	
<i>TITOLO III - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI</i>	<i>pag. 4</i>
<i>ART. 7 - Criteri per la determinazione delle sanzioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>ART. 8 - Quantificazione delle Sanzioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>ART. 9 - Destinatari dell'Ordinanza Ingiunzione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>ART. 10 - Iscrizione a ruolo delle somme dovute</i>	<i>pag. 5</i>
<i>ART. 11 - Opposizione all'Ordinanza –Ingiunzione</i>	<i>pag. 5</i>
<hr/>	
<i>TITOLO IV - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE</i>	<i>pag. 6</i>
<i>ART. 12 - Pagamento rateale della sanzione</i>	<i>pag. 6</i>
<hr/>	
<i>ART. 13 - Norme finali</i>	<i>pag. 7</i>
<hr/>	

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA VIII DIREZIONE - AMBIENTE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni accertate in materie di competenza della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Legge 447/95, Legge 36/01, D.Lgs. 192/05, L.R. 33/97, L.R. 15/98, Legge 157/92, L.R. 10/99 e dei Decreti istitutivi delle R.N.O. in gestione all'Ente, nel rispetto dei principi generali della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il Responsabile del procedimento provvederà:

- a) all'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi accertatori nelle materie oggetto del presente regolamento;
- b) alla gestione della fase istruttoria fino all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;
- c) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione.

TITOLO II – FASI DEL PROCEDIMENTO

ART. 2 – Verbale di contestazione dell'illecito

Il procedimento ha inizio con il ricevimento del verbale di contestazione e/o del rapporto di cui all'Art. 17 della Legge 689/81. Se la norma non prevede il pagamento in misura ridotta della sanzione, ogni adempimento successivo dovrà essere intrapreso solo allo scadere dei tempi concessi dalla normativa e/o dal presente regolamento per l'accoglimento degli scritti difensivi di cui all'articolo successivo. Nel caso in cui, invece, sia ammesso il pagamento in misura ridotta, si dovrà attendere la comunicazione da parte dell'organo accertatore che il trasgressore non si è giovato di tale diritto o, comunque, il sessantesimo giorno dalla data della contestazione o della notificazione.

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Gli scritti difensivi eventualmente

presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

L'esame delle pratiche seguirà, genericamente, l'ordine cronologico di arrivo al protocollo della Provincia. Se si evidenzia una palese irrivalenza nel verbale di contestazione o se dalle memorie difensive emergono circostanze che conferiscono carattere d'urgenza alla procedura, anche ai fini di una possibile nuova notificazione entro i termini previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, il Responsabile del Procedimento potrà decidere di derogare al criterio dell'ordine cronologico ed esitare la sanzione in tempi più brevi.

Nella valutazione dei termini di notifica del verbale, nel caso in cui per l'accertamento della violazione sia stato necessario svolgere analisi di laboratorio (es.: superamento dei limiti tabellari di cui all'allegato 5 della parte III del D.lgs. 152/06), il Responsabile del Procedimento deve verificare il rispetto da parte dell'organo accertatore di tutte le indicazioni contenute nell'art. 15 della Legge 689/81. Laddove non sia possibile determinare con certezza il *dies a quo* dell'accertamento della violazione (es.: determinazione di parametri chimici e/o biologici complessi), esso dovrà essere individuato nel giorno in cui si è dato avvio all'attività analitica, ove ritualmente comunicato all'interessato dal dirigente del laboratorio. Nel caso in cui non sia possibile verificare l'avvenuta comunicazione di cui sopra, il *dies a quo* sarà individuato con il giorno successivo alla data del sopralluogo.

ART. 3 - Memoria difensiva

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, i soggetti interessati possono presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione personale, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. Il Responsabile del Procedimento, se ritiene vi siano presupposti validi per giustificare un ritardo nella presentazione degli scritti difensivi, può accogliere gli stessi oltre il suddetto termine. La presentazione di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento in misura ridotta della sanzione.

2. Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono e i motivi del ricorso. Gli stessi devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta.

3. Ferme restando tutte le modalità previste dal Codice di Procedura Civile (deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, invio con lettera raccomandata, invio per Posta Elettronica Certificata), gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione possono essere acquisiti direttamente presso la sede della VIII Direzione per essere successivamente protocollati in entrata.

ART. 4 - Audizione personale

1. Nel caso in cui nella memoria difensiva sia contenuta anche la richiesta di essere sentiti o qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale, al richiedente viene comunicato il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con preavviso di almeno 15 giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono delegare altra persona informata sui fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte dell'Ufficio.
2. L'Ufficio, ove lo ritenga opportuno, potrà convocare in audizione personale l'autore dell'illecito, anche in assenza di una precisa richiesta nella memoria difensiva, al fine di acquisire ogni informazione utile alla definizione del procedimento.
3. La mancata presentazione, senza alcuna comunicazione, del richiedente, sarà considerata come rinuncia all'audizione. In presenza di motivata richiesta di rinvio, l'Ufficio stabilirà una nuova data per l'audizione, dandone comunicazione al richiedente.

ART. 5 - Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. Qualora la memoria difensiva e/o le motivazioni addotte in sede di audizione personale evidenzino argomenti o siano corredati da documentazioni in contrasto con i contenuti del verbale, l'Ufficio richiederà le controdeduzioni all'organo accertatore, allegando copia delle memorie e/o del verbale di audizione.
2. In mancanza di risposta da parte dell'organo accertatore entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà comunque alla decisione sul caso con la valutazione degli atti esistenti.

ART. 6 - Emissione dell'Ordinanza

1. Il Dirigente della VIII Direzione se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e predispose l'ingiunzione di pagamento, includendovi le spese di procedura e notificazione che l'Ente avrà sostenuto, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.
2. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente regolamento, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
4. Il termine di prescrizione è interrotto secondo le norme del Codice Civile.

5. Nel caso di richiesta da parte del trasgressore di informazioni circa lo stato d'esame della pratica di suo interesse, il riscontro alla stessa deve seguire le procedure dettate dalla Legge 241/90, recepita dalla L.R. 10/91.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 7 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Il Dirigente della VIII Direzione, nell'emettere l'ordinanza - ingiunzione, ne determina l'ammontare secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento.
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

ART. 8 - Quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento, fatto salvo quanto già indicato al comma 1 del precedente articolo, sono stabiliti i seguenti criteri:
 - a) Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, e/o trattasi di illecito di natura esclusivamente formale, si applica l'importo pari al pagamento nel limite edittale minimo;
 - b) Se si tratta di una violazione di grave entità, con accertato danno ambientale, e risulta provato il dolo, l'entità della sanzione verrà valutata di caso in caso e non potrà comunque essere inferiore al doppio del minimo edittale e/o, laddove previsto, all'importo individuato per il pagamento in misura ridotta;
 - c) Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti si ha la prova che trattasi di violazione di lieve entità, e chi ha commesso l'illecito si è adoperato per limitare le conseguenze dello stesso e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, si applica una sanzione pari al minimo edittale;

- d) Qualora sussista reiterazione dell'illecito non si potrà applicare il minimo edittale e l'entità della sanzione verrà quantificata sulla base dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo precedente;
2. Resta, altresì, stabilito che nella determinazione dell'entità delle sanzioni di cui ai punti precedenti si terrà conto anche della tipologia di violazione dei parametri di cui agli Allegati al D.Lgs. 152/06.
 3. La somma prevista per le spese di procedura e notificazione è quantificata in € 15,50.

ART. 9 - Destinatari dell'Ordinanza

Le Ordinanze devono essere notificate all'autore della violazione e agli eventuali obbligati in solido secondo le modalità previste dall'art. 14 della Legge 689/81, e dovranno inoltre essere trasmesse a tutti i soggetti interessati.

ART. 10 - Iscrizione a ruolo delle somme dovute

1. Semestralmente, il dipendente responsabile, individuato con apposita determinazione, predisporrà le iscrizioni a ruolo delle somme dovute per ingiunzioni non pagate nei termini previsti, calcolandovi le eventuali maggiorazioni e spese, eccezion fatta per il caso in cui l'interessato abbia proposto ricorso al Tribunale competente.
2. È ammessa l'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo, se adeguatamente motivata.
3. Il Responsabile del Procedimento avrà cura di utilizzare tutti i mezzi possibili per accertarsi che la sanzione sia stata pagata prima di procedere alla predisposizione delle iscrizioni a ruolo.

ART. 11 – Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

Il destinatario di un'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, può proporre opposizione presso il Tribunale competente per territorio. Nel caso di richiesta di atti da parte del Giudice competente, il Responsabile del Procedimento provvederà all'inoltro della documentazione nei tempi indicati dall'autorità giudiziaria, avendo cura di inviarne copia anche all'Ufficio Affari Legali della Provincia, per la costituzione in giudizio.

TITOLO IV

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE

ART. 12 - Pagamento rateale della sanzione

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

2. La richiesta può essere inoltrata su modello predisposto dall'Ufficio e deve contenere la dichiarazione attestante le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione. Ad essa può essere allegata ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare. L'Ufficio, a campione, si riserva in qualunque momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

3. L'Ufficio può accogliere l'istanza sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 26 della Legge 689/81, integrati nei loro elementi di valutazione, da quelli previsti nel comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza la Direzione dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di settantadue, secondo la tabella seguente, con l'applicazione degli interessi nella misura legale. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 20,00.

Importo sanzione	Numero di rate
Fino euro 3.500,00	Massimo 30 rate
Importi da euro 3.501,00 a 5.000,00	Massimo 36 rate
Importi da euro 5.001,00 a 7.000,00	Massimo 48 rate
Importi da 7001 a 15.000,00	Massimo 60 rate
Oltre 15.000,00	Massimo 72 rate

L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

4. L'accoglimento della domanda deve essere ritualmente comunicato all'interessato.

5. L'importo delle spese di procedura e notificazione è pari a € 31,00 e deve essere inserito nella prima rata.

5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, decorso inutilmente tale termine si provvede all'iscrizione a ruolo.

ART. 13 - (Norme finali)

1. Il presente regolamento disciplina tutte le procedure sanzionatorie di carattere ambientale di competenza della VIII Direzione della Provincia Regionale di Messina, comprese le istruttorie giacenti e pregresse.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il presente regolamento entra in vigore e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione dei competenti organi di controllo e decorsi trenta giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio.